



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE
IMPRESE

N. 645

DETERMINAZIONE

del 25 settembre 2025

OGGETTO: SERVIZIO DI CATTURA, RITIRO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER L'ANNO 2025. PRENOTAZIONE DI SPESA PER COSTI NON COMPRESI NEL SERVIZIO

La sottoscritta MASILLO CARMELA, Dirigente del Dipartimento Urbanistica e Servizi al Territorio e alle Imprese;

Premesso che:

- il Comune di Mondovì con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 29-06-2023, ha affidato all'Associazione GEA 2 ETS il servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi per il triennio 2024-2026;
- nel capitolato d'appalto di tale servizio sono indicati casi di assoluta necessità in cui l'Associazione potrà prendere in carico cani di proprietà privata previa verifica di disponibilità dei box e solo se il proprietario verrà autorizzato dal Comune, ovvero qualora il cittadino è:

- a. ricoverato presso strutture sanitarie, case di cura e di riposo;
- b. detenuto presso strutture di riabilitazione;
- c. in assistenza totale di persone bisognose di cure;
- d. eventuali altri casi definiti dal Comune;

- nei casi sopraelencati la spesa sarà addebitata al Comune con le tariffe unitarie indicate all'art. 4 del capitolato d'appalto e il costo unitario sarà a carico del Comune pertanto, occorre prenotare la spesa per i servizi sopra elencati non ricompresa nel servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi, compreso profilassi sanitaria e cure veterinarie, per l'anno 2025.

Considerato che, a norma dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012, le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. pena la nullità dei contratti eventualmente stipulati, fatta eccezione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 come disposto dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante le modifiche al comma 450 dell'art. 1 della legge 296/2006.

Richiamati:

- l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, al comma 1 lett. B), che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 €;

- l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 il quale prevede che in caso di affidamento diretto, l'atto contenente la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale.

Con determinazione dirigenziale n. 203 del 02/04/2025 è stata prenotata la spesa di € 1.500,00 compresa IVA al 22% al Cap. 1008/0 del bilancio 2025/2027 - esercizio 2025, per le eventuali spese impreviste non comprensive nel servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi affidato all'Associazione GEA 2 ETS per l'anno 2025. Tale somma, non si è rivelata sufficiente;

Ritenuto necessario, provvedere ad apposita prenotazione di spesa sul capitolo 1008/0 ipotizzando in via previsionale una spesa stimata di € 800,00 compresa IVA al 22%, per le spese in oggetto;

Ritenuto di poter procedere ad affidare all'Associazione GEA 2 ETS, con sede del canile rifugio in Via San Paolo n. 2/A in San Michele Mondovì, la cura e gestione di cani privati qualora si presenti una delle motivazioni presenti nell'articolo 3 del capitolato d'appalto, ovvero *“casi di assoluta necessità in cui l'Associazione potrà prendere in carico cani di proprietà privata previa verifica di disponibilità dei box e solo se il proprietario verrà autorizzato dal Comune, ovvero qualora il cittadino è:*

a. ricoverato presso strutture sanitarie, case di cura e di riposo;

b. detenuto presso strutture di riabilitazione;

c. in assistenza totale di persone bisognose di cure;

d. eventuali altri casi definiti dal Comune”;

in quanto il Comune di Mondovì non possiede strutture e personale adatte allo scopo ed è stato affidato a tale Associazione il servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento dei cani randagi per il triennio 2024-2026 di cui tale affidamento in oggetto è un completamento del servizio.

Richiamati:

- l'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

- l'art. 183 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che consente, durante la gestione, di prenotare impegni relativi a procedure in via di espletamento.

Richiamato altresì l'art. 54 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 28/12/2001 n. 80 e s.m.i., in base al quale:

- i responsabili delle strutture apicali, nel corso della gestione, possono adottare determinazioni dirigenziali per la prenotazione di impegni di spesa, precisando che la prenotazione ha natura provvisoria ed è propedeutica all'assunzione dell'impegno di spesa, costituendo vincolo rispetto all'utilizzo degli stanziamenti iscritti a bilancio mediante la registrazione contabile ed essendo soggetta al visto di regolarità contabile, ma non all'attestazione di copertura finanziaria;

- la prenotazione di impegno può essere adottata anche con riferimento a spese in corso di formazione o di ammontare presunto, per le quali sono certi l'importo unitario (o di base)

della prestazione (o del canone) ed i soggetti beneficiari, ma non ne è preventivamente determinabile l'ammontare complessivo;

- l'obbligazione giuridica si perfeziona con l'espletamento delle attività oggetto di prenotazione rese nell'esercizio di competenza; in tal caso la prenotazione si trasforma in impegno con l'atto di liquidazione, nel quale il visto di controllo della Ragioneria ha valore di attestazione di copertura finanziaria; la quota di prenotazione non utilizzata costituisce economia di spesa;

- l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", in base al quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (cd. split payment);

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- a) con il presente affidamento si intende procedere al benessere animale, in particolare alla cura di cani di proprietà privata per casi di assoluta necessità;
- b) il contratto avrà ad oggetto il servizio di cui al punto a) sopra e si perfezionerà con la trasmissione al fornitore della lettera commerciale ai sensi dell'art. 35 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- c) il contraente è stato individuato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

Dato altresì atto che:

- è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.) B849D4B968;
- l'associazione affidataria si assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità in relazione allo scrivente né sono stati rappresentati dai funzionari coinvolti obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 22/11/2024;
- la ditta affidataria è tenuta a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì, sopra citato;
- la ditta affidataria è tenuta a dichiarare di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;

Considerato che, ai sensi del combinato art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 28/03/2025, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027, nonché le successive variazioni;

Riconosciuto che il presente provvedimento risulta coerente con gli strumenti di programmazione sopra richiamati, afferendo, in particolare, l'obiettivo strategico del DUP 2025-2027 *“Garantire i servizi di natura igienico sanitaria di competenza comunale”* ed il connesso obiettivo operativo *“Garantire il benessere e la tutela degli animali domestici con particolare riferimento al randagismo canino ed al controllo delle colonie feline”*;

Considerato che gli atti programmatici affidano alla sottoscritta la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa e che il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi fissati negli stessi;

Richiamati.

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/2023;

Visti gli artt. 31 e 54 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 183 e segg. del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. Di affidare all'Associazione GEA 2 ETS, con sede del canile rifugio in Via San Paolo n. 2/A in San Michele Mondovì, nell'anno 2025, per i motivi indicati in premessa, la cura e gestione di cani privati qualora si presenti una delle situazioni previste nel capitolato d'appalto, ovvero *“casi di assoluta necessità in cui l'Associazione potrà prendere in carico*

cani di proprietà privata previa verifica di disponibilità dei box e solo se il proprietario verrà autorizzato dal Comune, ovvero qualora il cittadino è:

- a. ricoverato presso strutture sanitarie, case di cura e di riposo;*
- b. detenuto presso strutture di riabilitazione;*
- c. in assistenza totale di persone bisognose di cure;*
- d. eventuali altri casi definiti dal Comune”;*

2. Di Prenotare la spesa di 800,00 € compresa IVA, al capitolo 1008/0, sull'esercizio 2025, del Bilancio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n. 7 del D.Lgs 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano finanziario dei conti: U.1.03.02.15.011 – “*Contratti di servizio per la lotta al randagismo*”;
3. Di dare atto che la prenotazione si trasformerà in impegno con l'atto di liquidazione così come previsto dall'art. 54 – comma 3 – lettera a) del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
4. Di dare attuazione all'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), dando atto che l'IVA sarà versata direttamente all'erario, con le modalità definite dal decreto del Ministero dell'Economia del 23 gennaio 2015, pubblicato in G.U. il 3 febbraio 2015 (c.d. split payment);
5. Di riconoscere che:
 - ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, la presente costituisce determina a contrarre nei termini riportati in premessa;
 - l'affidatario assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
 - l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.): **B849D4B968**;
 - l'obbligazione si perfezionerà con la trasmissione della lettera commerciale al fornitore e verrà a scadere con lo svolgimento della prestazione affidata che sarà effettuata entro il 31/12/2025;
 - il pagamento avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
 - con la conclusione del contratto l'affidatario assumerà, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2014 e s.m.i.) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, il rapporto contrattuale si intenderà risolto ex lege ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;
 - con la conclusione del contratto, di cui alla presente determinazione, la ditta affidataria si impegna a rispettare ed a far rispettare da parte dei propri dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta comunale n. 215

del 09/12/2020, n. 268 del 10/12/2022 e n. 208 del 22/11/2024) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, i rapporti contrattuali relativi si intenderanno risolti ex lege ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;

- in relazione alla conclusione del contratto non sussistono cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì, sopra citato;
 - ai sensi dell'art 9 del D.L. 78/2009 e dell'art 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a verificare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. Di provvedere, ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune;
7. Di individuare quale responsabile unico di progetto Carmela Masillo, Dirigente del dipartimento Urbanistica e Servizi al Territorio e alle Imprese;
8. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Dipartimento Contabilità e Finanze per gli adempimenti di competenza.

Mondovì, li 25 settembre 2025

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE
MASILLO CARMELA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

